



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25
in data: 27-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione **Ordinaria** e in **Prima convocazione**, si é riunito il Consiglio Comunale .

All'appello risultano:

PAGANELLI DONATELLA	P	ANNIBALI MAURO	P
GIULIONI CHRISTIAN	P	FEDRIGHELLI FRANCESCA	P
BUSETTO LUISA	P	PRETELLI ALEX	P
CECCAROLI DOMENICO SAVIO	A	GRANDICELLI GIORGIO	P
MAURI MATTIA	P	ANGELI OTTORINO	P
GALLI MARCO	P		

TOTALE PRESENTI: 10

TOTALE ASSENTI : 1

Risultano assenti giustificati i Consiglieri

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PAGANELLI DONATELLA in qualità di SINDACO e, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

BUSETTO LUISA
FEDRIGHELLI FRANCESCA
ANGELI OTTORINO

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

PROPOSTA DELIBERATIVA – UFFICIO TRIBUTI

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 suddivisa nelle componenti TASI (Tributo per servizi indivisibili), TARI (Tassa Rifiuti) ed IMU (Imposta Municipale Unica) che all'art. 1 nei commi dal 669 al 683 disciplina l'imposta TASI;

Visto nel dettaglio il vincolo per l'aliquota massima cumulabile fra IMU e TASI stabilito nel comma 677 della legge citata:

"il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011"

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica Comunale (IUC);

Considerato che fra le modifiche introdotte con l'articolo unico della legge 208/2015 in materia di TASI (Tributo per servizi indivisibili) sono rilevanti i seguenti benefici:

- con il comma 10 è stata inserita la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 3);
- con il comma 14 lett. a) è stata introdotta l'esclusione dall'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 14 lett. c) è stata introdotta la possibilità per i Comuni di modificare l'aliquota ridotta dello 0,1 per cento, in aumento fino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- con il comma 26 è stato disposto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- con il comma 28 stabilisce che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla TASI, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al precedente comma 677, art. 1, della legge 27.12.2013, n. 147;
- con il comma 54 è stata introdotta la riduzione del 75% dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Viste altresì:

- la nota prot. 27472 del del 29 gennaio 2016 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze che in risposta ad un quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Industria – CNA –
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 27-04-2016 - pag. 2 - COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

detta chiarimenti in merito alla riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari;

- la successiva Risoluzione n.1/DF/2016 del 17.02.2016 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato le modalità applicative relativamente alle disposizioni all'art.1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visti:

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n... del 27.04.2016;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 24.06.2016 di determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2015;

- la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016 da approvarsi in pari seduta della presente;

Considerato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/13/2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito TASI iscritto nel bilancio triennale di previsione 2016-2018;

Atteso che il comma 688, art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 stabilisce che il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PROPONE

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI, prevista in via estimativa nella proposta di bilancio di previsione 2016-2018 è parzialmente diretta :

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	Personale Prestazione di servizi TOTALE	35.282,80 150,00 35.432,80
Viabilità, circolazione stradale Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto beni Prestazione di servizi Interessi passivi TOTALE	500,00 103.000,00 60.085,88 163.585,98
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Prestazione di servizi Interessi passivi TOTALE	40.150,00 6.483,02 46.633,02
TOTALE GENERALE SERVIZI INDIVISIBILI		245.651,80

2.

2. di confermare, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili

Altri immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell' IMU	Aliquota 0,0 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 2,4 per mille
Abitazione principale cat. A/7 e relative pertinenze	Aliquota 2,4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1944	Aliquota 1 per mille
Immobili esclusi da IMU per legge e non ricompresi nelle fattispecie sopra disciplinate	Aliquota 2,4 per mille

3. **di precisare** che le aliquote e la detrazione d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
4. **di dare atto** che le aliquote così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2016;
5. **di dare massima pubblicità** delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
7. **Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.**, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2016.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE** della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Doriana Polidori

IL RAGIONIERE

F.to Rag. Doriana Polidori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Sentita la relazione dell'Assessore Christian Giulioni e gli interventi successivi, come da scheda di registrazione allegata al punto 6, decide di passare a votazione:

Presenti e votanti n. 10

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 27-04-2016 - pag. 4 - COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Grandicelli, Pretelli e Angeli)

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Grandicelli, Pretelli e Angeli)

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAGANELLI DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

Prot. N.

Li 10-05-16

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 10-05-16 al 25-05-16, Reg. n. 252, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 27-04-2016;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI DR. UGO